



Pesaro, lì 11 luglio 2011

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO SEDI**

**CIRCOLARE n. 11/2011**

---

- 1- Imposta di bollo sui depositi titoli;
  - 2- Ritenuta sui lavori agevolabili del 36% e del 55%;
  - 3- Perdite fiscali;
  - 4- Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
  - 5- “Super bollo” autoveicoli;
  - 6- Revoca partita Iva;
  - 7- Regolarizzazione mancata comunicazione cessazione attività;
  - 8- Richiesta informazioni ad enti assicurativi;
  - 9- Studi settore;
  - 10- Decorrenza esecutività avvisi accertamento;
  - 11- Sanzioni per versamento con ritardo non superiore a 15 giorni;
  - 12- Elenchi Clienti Fornitori – Comunicazione degli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito e prepagate;
  - 13- Destinazione del 5 per mille;
  - 14- Revisione della disciplina fiscale degli ammortamenti;
  - 15- Nuovo regime per le nuove imprese;
-



## LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA DL 6/07/2011 N. 98

Recentemente è stato approvato il Decreto contenente la c.d. “Manovra correttiva”, nell’ambito della quale le novità fiscali di maggior rilievo riguardano:

- la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta applicabile alle imprese per i lavori che consentono al cliente di usufruire, per la spesa sostenuta, delle detrazioni del 36% - 55%;
- la possibilità di riporto illimitato delle perdite fiscali negli esercizi successivi, sia pure entro il limite dell’80% del reddito conseguito;
- il regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore;
- l’introduzione di un nuovo regime di tassazione del reddito per le nuove attività d’impresa / lavoro autonomo;
- nuovo ravvedimento “sprint”.
- proroga decorrenza esecutività avvisi accertamento.

Ai singoli argomenti di seguito esaminati saranno comunque dedicate prossimamente specifiche circolari di studio .

### 1 - IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI – Art. 23, comma 7

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 sono previsti nuovi importi dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, come di seguito schematizzato:

Fino al 2012		
	<b>Periodicità invio</b>	<b>Ammontare imposta fissa</b>
a prescindere dal valore del deposito	Annuale	€ 120
	Semestrale	€ 60
	Trimestrale	€ 30
	Mensile	€ 10
Dal 2013		
Se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca < Euro 50.000	Annuale	€ 150
	Semestrale	€ 75
	Trimestrale	€ 37,50
	Mensile	€ 12,50
Se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca > Euro 50.000	Annuale	€ 380
	Semestrale	€ 190
	Trimestrale	€ 95
	Mensile	€ 31,66



## 2 - RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55% – Art. 23, comma 8

È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d'acconto introdotta a decorrere dall'1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche/poste sono tenute ad operare, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36% e per interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

## 3 - PERDITE FISCALI – Art. 23, comma 9

A seguito della modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 84, TUIR, è ora previsto che la perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;

- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

In sostanza, rispetto all'attuale formulazione normativa in base alla quale il riporto delle perdite è consentito non oltre il 5° periodo successivo (salvo il riporto illimitato per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione riferite ad una nuova attività produttiva), è ora ammesso il riporto illimitato delle perdite a prescindere dal periodo d'imposta di conseguimento delle stesse, sia pure, se non relative ai primi 3 periodi d'imposta, nel limite dell'80% del reddito imponibile realizzato nel periodo di utilizzo delle stesse.

RIPORTO PERDITE ART. 84, TUIR		
Tipologia di perdita	Normativa attuale	Nuova normativa
Perdite dei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione	Riporto illimitato Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta successivo	Riporto illimitato Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta successivo
Perdite dal 4° periodo d'imposta dalla data di costituzione	Riporto entro il 5° periodo di imposta successivo Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo	Riporto illimitato Utilizzo nel limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo



**N.B.** Il Decreto in esame interviene esclusivamente sull'art. 84, TUIR, applicabile alle perdite realizzate dalle società di capitali mentre non apporta alcuna modifica all'art. 8, TUIR che disciplina il trattamento delle perdite delle imprese individuali e società di persone, per le quali pertanto il riporto dovrebbe rimanere consentito entro il 5° anno successivo per l'intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato in caso di perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione).

#### 4 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – Art. 23, commi 17-20

In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell'accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale è eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.

Per effetto di ciò il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente al pagamento dell'intero ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia). Inoltre, a seguito della modifica dei commi 3-bis dei citati artt. 8 e 48, è ora previsto che il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme e del doppio della sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

**N.B.** Le predette novità non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 e alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).

#### 5 - "SUPER BOLLO" AUTOVEICOLI – Art. 23, comma 21

Dal 2011 è introdotta un'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "super bollo"): per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.

L'omesso/insufficiente versamento dell'addizionale comporta l'applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato.

Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.



#### 6 - REVOCA PARTITA IVA – Art. 23, comma 22

Per le partite IVA “*inattive da tempo*”, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 15-quinquies all’art. 35, DPR n. 633/72, è ora prevista la revoca d’ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato:

- non ha esercitato l’attività d’impresa / lavoro autonomo;
- ovvero
- non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.

Il provvedimento che dispone la revoca è impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie.

#### 7 - REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ – Art. 23, comma 23

I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività entro 30 giorni possono regolarizzare tale violazione con il versamento, entro il 4.10.2011 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), di un importo pari a € 129, a condizione che la stessa non sia già stata constatata “*con atto portato a conoscenza del contribuente*”.

#### 8 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI A ENTI ASSICURATIVI – Art. 23, commi 24 e 25

In materia di accertamento, tra i soggetti ai quali l’Ufficio non può richiedere informazioni relative ai contribuenti sono ora ricomprese anche le società e gli enti di assicurazione relativamente alle attività finanziarie.

Anche a tali soggetti le informazioni possono essere richieste soltanto ai sensi del n. 7 del comma 1 dell’art. 32, DPR n. 600/73 e del n. 7 del comma 2 dell’art. 51, DPR n. 633/72 previa autorizzazione del direttore centrale / regionale dell’accertamento o, per la GdF, del comandante regionale.

#### 9 - STUDI DI SETTORE - Art. 23, comma 28

Il DL in esame introduce una serie di disposizioni al fine di razionalizzare la disciplina degli studi di settore, intervenendo, in particolare, sulle sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del relativo modello. Più specificamente:

- all’art. 1, DPR n. 195/99 è aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al quale dal 2012:
- gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 “*del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore*”;



- eventuali **integrazioni** (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere **pubblicate in G.U. entro il 31.3 “del periodo d’imposta **successivo** a quello della loro entrata in vigore”**;
- il comma 1 dell’art. 8, D.Lgs. n. 471/97 è stato modificato prevedendo che in caso di **omessa presentazione del modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore se l’adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato, anche a seguito di specifico invito da parte dell’Ufficio, è applicabile la sanzione in misura massima (€2.065);
- al comma 2 dell’art. 39, DPR n. 600/73 è stata aggiunta la lett. e) in base alla quale è stata estesa la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo anche nelle ipotesi di:
- **omessa o infedele indicazione dei dati** previsti dal citato modello per la comunicazione ai fini degli studi di settore;
- **indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità** degli studi di settore **non sussistenti**.

La disposizione in commento opera a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 471/97 applicabili nel caso in cui il maggior reddito d’impresa / lavoro autonomo, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato. In pratica l’accertamento induttivo a causa dell’infedeltà della compilazione del modello degli studi di settore è possibile solo qualora l’errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (> 10%) del reddito;

- al comma 4-bis dell’art. 10, Legge n. 146/98 è stata soppressa la disposizione che prevedeva che in caso di rettifica del reddito imponibile sulla base delle citate presunzioni “semplici” nella motivazione dell’atto l’Ufficio deve evidenziare le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente;

- la **sanzione per infedele dichiarazione** è elevata del 50% (diventa 150%) nel caso di **omessa presentazione del modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore se l’adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche a seguito dell’invito da parte dell’Ufficio. Analoga maggiorazione è prevista ai fini IVA mediante la modifica dell’art. 5, D.Lgs. n. 471/97 e ai fini IRAP mediante la modifica dell’art. 32, D.Lgs. n. 446/97.

#### 10 - DECORRENZA ESECUTIVITÀ AVVISI DI ACCERTAMENTO – Art. 23, comma 30

Con la modifica del comma 1 dell’art. 29, DL n. 78/2010 è prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza della disposizione che prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento.

#### 11 - SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI – Art. 23, comma 31

Per effetto della modifica del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la



quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo, è estesa a tutti i versamenti e non è pertanto limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli “*riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria*”.

Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al **0,2%** per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

## 12 - ELENCHI CLIENTI FORNITORI – COMUNICAZIONE DEGLI OPERATORI FINANZIARI CHE EMETTONO CARTE DI CREDITO, DI DEBITO E PREPAGATE – Art. 23, comma 41

In merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 / 3.600 al lordo IVA in base al Provvedimento 22.12.2010 ed al comma 1-bis) dell’art. 21, DL n. 78/2010 le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) sono escluse dalla comunicazione se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite:

- carte di credito;
- carte di debito;
- prepagate;

emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (Informativa SEAC 1.6.2011, n. 133).

Ora ai sensi del nuovo comma 1-ter) del citato art. 21 introdotto dal Decreto in esame, i predetti operatori finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi.

## 13 - DESTINAZIONE 5 PER MILLE – Art. 23, comma 46

A decorrere dal 2012 il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al 5‰ dell’IRPEF anche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme saranno individuate con un apposito DPCM.



#### 14 - REVISIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI – Art. 23, comma 47

A decorrere dal 2013, in attesa della riforma fiscale, sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in modo da individuare:

- attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti;
- attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

#### 15 - NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE – Art. 27

Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese ed in particolare da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro è introdotto un **nuovo regime delle “nuove iniziative”** che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all’art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.

Dal 2012 l’attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:

- intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- l’hanno intrapresa dal 2008.

**N.B.** Va evidenziato che rispetto alla bozza di Decreto il testo definitivo non prevede alcuna limitazione all’applicazione del nuovo regime in esame in base all’età del contribuente.

Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni:

- a) il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l’attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
- c) qualora l’attività sia il **proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto**, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente **non sia superiore a € 30.000**.

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%.

Ai soggetti che avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi non possono accedere sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono, il Legislatore riserva comunque un regime contabile semplificato prevedendo l’esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA. Ciò comporta per tali soggetti l’assoggettamento ad IVA delle relative operazioni con versamento annuale dell’IVA e applicazione dell’IRPEF secondo le modalità ordinarie. Gli stessi sono altresì esenti da IRAP.



Per i predetti soggetti è prevista la **decadenza** dal “regime semplificato” con effetto **dall’anno successivo** nel caso in cui venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 del citato art. 1 (conseguimento di ricavi /compensi superiori a € 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a € 15.000, ecc.) ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.).

Agli stessi soggetti è comunque consentito di **optare per l’applicazione del regime ordinario**.

L’opzione ha validità minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa.

Il Decreto in esame infine **abroga in particolare il secondo periodo del comma 117 del citato art. 1** che prevedeva la non rilevanza della disciplina del regime dei minimi in caso di passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.

Le **modalità attuative** del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Lo studio “**Giampaoli & partners consulting**” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.